



=====SEZIONE QUINTA=====

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 28 – Adesioni a reti di scuole e consorzi	pag. 25
Art. 29 - Contratti per forniture di beni e servizi	25
Art. 30 – Contratti con esperti esterni	26
Art. 31 – Contratti di sponsorizzazione	27
Art. 32 – Utilizzazione di locali scolastici da parte di soggetti esterni	27
Art. 33 – Utilizzazione di beni appartenenti alla scuola da parte di soggetti esterni	28
Art. 34 – Beni in comodato d'uso	28



Art. 28 - Adesioni a reti di scuole e consorzi

- ◆ Il Consiglio, su proposta del Collegio dei docenti, favorisce la promozione e l'adesione dell'Istituto a reti di scuole, Centri servizi e Centri risorse per:
 - la ricerca didattica e la sperimentazione;
 - la formazione in servizio del personale scolastico;
 - l'orientamento scolastico e professionale;
 - la documentazione, finalizzata alla più ampia circolazione di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
 - gestione integrata di esperienze formative e adempimenti amministrativo-contabili .
- ◆ Il Consiglio favorisce inoltre la stipula di accordi e convenzioni e l'adesione o costituzione di consorzi pubblici e privati con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto al raggiungimento di specifiche finalità istituzionali della scuola.

Art. 29 - Contratti per forniture di beni e servizi

- ◆ Al fine di garantire il normale svolgimento dell'attività didattica e amministrativa e, nell'ottica dello snellimento delle procedure burocratiche di cui all'art. 17 del presente Regolamento, il Consiglio di Istituto favorisce contratti di durata pluriennale (3 anni) con agenzie, enti esterni e ditte preposte alla fornitura di beni e servizi, previa richiesta di preventivi, comparazione degli stessi e aggiudicazione di gara secondo il rapporto qualità-prezzo e/o prezzo più basso.
- ◆ Il Consiglio si riserva comunque la facoltà di verificare, attraverso gli Uffici di Segreteria, anche per le vie brevi (mezzo fonogramma e/o fax) la persistenza delle condizioni di convenienza per l'istituzione scolastica e, a verifica avvenuta, qualora le suddette condizioni non dovessero risultare più tali, di sciogliere i contratti di durata pluriennale e indire nuovi bandi di gara.
- ◆ Nella individuazione di ditte preposte alla fornitura di materiale igienico-sanitario, materiale didattico e di cancelleria, attrezzature, ci si atterrà alle seguenti indicazioni da rispettare in ordine di priorità:
 - CONSIP;
 - cataloghi indicati dal personale interessato per forniture aventi specifiche caratteristiche tecniche;
 - ditte locali di Botrugno e San Cassiano, soprattutto per acquisti di modesta entità;
 - ditte notoriamente fornite, dei centri urbani vicini, per acquisti di entità più consistente;
 - ditte indicate dall'interessato per acquisti di modesta entità inerenti materiale molto specifico, difficile da reperire sul mercato, presso i fornitori già vincitori di gara.
- ◆ Nella individuazione di ditte preposte alla fornitura di attrezzature, sussidi, arredi e beni inventariabili in genere, il Consiglio attingerà all'albo fornitori (depositato presso l'Ufficio di Segreteria che si interessa anche di aggiornarlo periodicamente), privilegiando il criterio della viciniorità.
- ◆ Lo stesso criterio della viciniorità orienterà l'individuazione di ditte preposte alla fornitura di servizi (polizze assicurative, trasporti, servizio di cassa, manutenzione di macchinari, ecc.,).



- ◆ Il Consiglio, previa indagine di mercato, si riserva la facoltà di rinnovare i contratti di durata pluriennale, se le ditte e/o le agenzie aggiudicatarie, nell'arco di tempo considerato, hanno soddisfatto le esigenze dell'istituzione scolastica e si impegnano a garantire le stesse condizioni nella fase successiva.

Art. 30 - Contratti con esperti esterni

- ◆ Nel caso in cui nell'istituzione scolastica si registri la necessità di fornire adeguato supporto all'attività amministrativa e/o all'attività didattica, mediante esperti esterni in possesso di specifiche competenze professionali, il Consiglio prospetta la possibilità di stipulare Contratti per prestazione d'opera occasionale e/o Contratti di collaborazione coordinata e continuativa attenendosi, in ordine di priorità ai seguenti criteri di individuazione:
 - Personale di provata professionalità disponibile a costo "zero";
 - Personale interno all'istituzione scolastica, in possesso di titoli ed esperienze coerenti con l'incarico da assumere;
 - Personale che, in anni precedenti a quello di riferimento, ha prestato servizio nell'Istituto dando prova di sicura professionalità;
 - Personale con cui l'Istituzione scolastica ha stipulato precedenti contratti, salvo i casi di inefficienza del personale stesso;
 - Altro personale da reperire mediante regolare gara.
- ◆ Nel caso di indizione di un bando di gara, si seguirà la seguente procedura:
 - Lo Staff di Segreteria e/o il Collegio dei docenti attraverso una delle sue articolazioni interne (Gruppo di Lavoro, Gruppo di Progetto o Commissione), stabilisce i requisiti minimi in termini di titoli culturali e professionali e di esperienza maturata sul campo, per accedere all'incarico;
 - L'ufficio di Segreteria predispone l'avviso di gara da pubblicizzare mediante affissione all'albo della scuola e dei comuni di pertinenza, pubblicazione sul sito Web della scuola ed eventualmente tramite la rete Intranet;
 - L'avviso di gara dovrà contenere: 1) modalità e termini di presentazione della domanda, 2) titoli valutabili, 3) documentazione da produrre, 4) durata del contratto, 4) compenso massimo da corrispondere ove questo non sia già stato stabilito da una normativa specifica;
 - Il gruppo che ha stabilito i requisiti minimi per accedere all'incarico, presieduto dal dirigente scolastico (o un suo delegato) e dal direttore dei servizi amministrativi (o un suo delegato), mediante valutazione comparativa dei curriculum vitae e dei relativi titoli, procederà alla selezione del/i contraenti e all'aggiudicazione dell'incarico.
- ◆ L'istituzione scolastica, inoltre, previa richiesta scritta e motivata da parte dello staff di segreteria o deliberazione da parte del Collegio dei docenti, di progetti e/o attività che richiedano specifiche prestazioni d'opera può, senza procedere a gara e tramite chiamata diretta:
 - stipulare contratti di prestazione d'opera occasionale per un importo non superiore a 2000 euro, con esperti esterni di sicura professionalità;
 - stipulare contratti di prestazione d'opera occasionale con esperti esterni che, per la propria prestazione, richiedano il solo rimborso delle spese di viaggio e/o il rimborso di materiale da loro stessi fornito, dietro emissione di regolare fattura, per un importo non superiore a 500 euro;
 - Rientrano nei Contratti per prestazione d'opera occasionale anche le consulenze straordinarie di cui l'Istituto, in assenza di personale scolastico



ICB

specializzato, potrebbe aver bisogno ai fini dell'assolvimento di particolari adempimenti di legge (Es. D.L.vo 626/94, D.L.vo 196/03,) e/o del fronteggiamento di eventuali emergenze.

Art. 31 - Contratti di sponsorizzazione

- ◆ Il Consiglio, in conformità al punto a), comma 2 dell'art. 33 del Regolamento sull'autonomia, stabilisce che eventuali contratti di sponsorizzazione:
 - Siano coerenti con le finalità istituzionali della scuola;
 - Abbiano i caratteri della neutralità ed equidistanza dell'azione amministrativa;
 - Siano orientati al perseguimento dell'interesse pubblico;
 - Escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata;
 - Permettano all'istituzione scolastica un risparmio di spesa;
 - Abbiano carattere episodico e siano limitati nel tempo;
 - Non interferiscano con le finalità educativo-didattiche del processo e/o prodotto oggetto di sponsorizzazione;
 - Non superino, di norma, il 5% dello spazio occupabile;
 - Non arrechino disturbo o intralcio al buon andamento delle attività scolastiche.

Art. 32 - Utilizzazione di locali scolastici da parte di soggetti esterni

- ◆ Il Consiglio può, su formale concessione da parte dei Comuni, autorizzare Enti, Associazioni e privati, a utilizzare temporaneamente i locali scolastici, per lo svolgimento di attività che realizzino la funzione della scuola come **centro di promozione culturale, sociale e civile**.
- ◆ L'utilizzo dei suddetti locali viene concesso solo ed esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
- ◆ L'utilizzo dei locali scolastici viene negato a enti e privati che:
 - in precedenza abbiano creato disagi all'istituzione e/o danni alle strutture in uso;
 - perseguano scopi di lucro;
 - intendano svolgervi attività di propaganda commerciale;
 - facciano un uso improprio degli stessi (salvo casi di estrema necessità e urgenza che, in assenza di detti locali, potrebbero determinare situazioni di pericolo, o di rischio sociale e amministrativo).
- ◆ Nei casi in cui le richieste superino le possibilità di accoglimento, la concessione dell'autorizzazione viene data, in ordine di priorità ad:
 - associazioni ed enti di volontariato e/o che perseguano fini istituzionali di promozione sociale e culturale del contesto territoriale;
 - associazioni ed enti già beneficiari, negli anni precedenti, dell'autorizzazione all'uso.
- ◆ Ai fini della concessione dell'autorizzazione, il Consiglio di Istituto, nella seduta immediatamente successiva alla data della richiesta, si accerterà che le istanze di utilizzo siano state inoltrate anche al Comune, in quanto ente proprietario dei beni e che contengano:
 - 1) il nominativo del responsabile;
 - 2) la durata complessiva dell'utilizzo;
 - 3) il programma e gli obiettivi che si perseguono.



- ICB
- ◆ Il Comune (*che in quanto ente concedente, proprietario dei beni, dovrà stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo, ai sensi del comma 3 dell'art. 50 del D.I. n°44/2001*), e/o i terzi autorizzati dovranno, inoltre:
 - Assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni a persone e/o cose;
 - Assumere, a proprio carico, le spese per la pulizia e la custodia dei locali, per l'impiego delle attrezzature e dei servizi strumentali, per i compensi al personale utilizzato;
 - Rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalla legislazione vigente;
 - Impegnarsi a restituire i locali entro le ore 8.00 del mattino seguente l'utilizzo degli stessi, al fine di consentirne l'uso alle scolaresche.
 - ◆ Il Consiglio si riserva di revocare l'autorizzazione qualora le norme di concessione non vengano rispettate.

Art. 33 - Utilizzazione di beni appartenenti alla scuola da parte di soggetti esterni

- ◆ Il Consiglio può, su formale richiesta, autorizzare soggetti esterni a utilizzare temporaneamente i beni e le attrezzature appartenenti all'istituzione scolastica.
- ◆ L'utilizzo dei suddetti beni da parte di soggetti terzi è concesso solo a condizione che:
 - non rechi intralcio al regolare svolgimento delle attività didattiche;
 - non comporti un aggravio di spesa per l'amministrazione.
- ◆ Ai fini della concessione dell'autorizzazione, il Consiglio di Istituto, nella seduta immediatamente successiva alla data della richiesta, si accerterà che le istanze di utilizzo specifichino:
 - Nominativo del responsabile;
 - Durata complessiva dell'utilizzo;
 - Il programma e gli obiettivi che il richiedente persegue;
 - L'assunzione di ogni responsabilità patrimoniale per eventuali danni apportati al bene e/o all'attrezzatura concessa in uso.
- ◆ Il dirigente scolastico concede direttamente i beni richiesti, sulla base della sola richiesta scritta e relativa assunzione di responsabilità del richiedente, solo in casi di estrema urgenza.

Art. 34 - Beni in comodato d'uso

- ◆ L'istituzione scolastica interagisce con altre istituzioni, enti, soggetti pubblici e privati per dare e/o ricevere in comodato d'uso dei beni da utilizzare e far utilizzare per fini istituzionali.
- ◆ Il passaggio dei beni da utilizzare e/o far utilizzare deve essere preceduto da un regolare contratto stipulato tra le parti che stabilisca in termini chiari tempi e condizioni di impiego.